

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **113/1973** (ECLI:IT:COST:1973:113)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **14/06/1973**; Decisione del **26/06/1973**

Deposito del **05/07/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6781 6782**

Atti decisi:

N. 113

ORDINANZA 26 GIUGNO 1973

Deposito in cancelleria: 5 luglio 1973.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 176 dell'11 luglio 1973.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10, quinto comma, 11 e 112, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Miragoli Gesuina e la società "Assicuratrice italiana", iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1971 dal tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la ditta Piombi Libero, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Visti gli atti di costituzione della società "Assicuratrice italiana" e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il tribunale di Cremona ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione; che il tribunale di Mantova ha sollevato la stessa questione impugnando sotto lo stesso profilo l'art. 10, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, e denunciando, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 11 del citato decreto 30 giugno 1965, n. 1124;

che, avanti a questa Corte si sono costituiti la Società Assicuratrice Italiana, nel giudizio promosso dal tribunale di Cremona, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel giudizio proposto dal tribunale di Mantova;

che i procedimenti possono essere riuniti trattandosi, parzialmente, delle stesse questioni.

Considerato che con sentenza n. 78 del 1972 questa Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposta in relazione all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che anche la questione dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, è stata dichiarata infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la sentenza di questa Corte n. 134 del 1971;

che non vengono prospettati nuovi profili né argomenti che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, nonché dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, promosse con le ordinanze indicate in epigrafe con riferimento rispettivamente agli artt. 76 e 3 della Costituzione già dichiarate non fondate con le sentenze nn. 78 del 1972 e 134 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.